

Con l'avallo della Corte Ue, le Entrate confermano la stretta sulle operazioni agevolate

# Il Fisco rafforza il muro contro i depositi Iva virtuali

Pagine a cura  
DI ROBERTO ROSATI

L'amministrazione finanziaria ribadisce il no ai depositi Iva «virtuali». Forte dell'avallo ottenuto dalla Corte di giustizia Ue, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'obbligo di introdurre materialmente le merci nelle strutture; nello stesso tempo, ha riconosciuto però che questo obbligo, come chiarito dalla Corte, è di carattere formale, per cui i trasgressori, qualora abbiano comunque assolto l'Iva, non dovranno pagarla nuovamente, ma potranno (solo) essere sanzionati. La questione, già trattata dall'Agenzia delle dogane con la circolare n. 16/D del 2014, è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della circolare n. 12/E del 24 marzo 2015, interessante e corposo documento con il quale l'amministrazione ha illustrato a tutto tondo, per la prima volta, la normativa sui depositi Iva, a distanza di diciassette anni dall'attivazione.

**Le operazioni senza pagamento dell'Iva con l'utilizzo dei depositi.** I depositi Iva, disciplinati dall'art. 50-bis del dl n. 331/93, introdotto dalla legge n. 28/1997 al fine di agevolare le transazioni internazionali, consentono di effettuare senza il pagamento dell'imposta una serie di operazioni intermedie, rinviando l'assolvimento del tributo al momento in cui

## Le operazioni agevolate con i depositi Iva

### Operazioni che presuppongono la contestuale introduzione fisica dei beni

- acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito;
- immissione in libera pratica (ossia l'importazione da paesi terzi, con pagamento dei dazi) di beni non comunitari destinati a essere introdotti nel deposito;
- cessioni di beni, nei confronti di operatori identificati in altri stati Ue, eseguite mediante introduzione dei beni nel deposito;
- cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al dl n. 331/1993 (prodotti trattati nelle borse merci: stagno, rame, cereali, caffè ecc.), eseguite mediante introduzione nel deposito, effet-

tuate nei confronti di soggetti non identificati come operatori in altri stati Ue.

### Operazioni su beni già in deposito

- cessioni di beni custoditi nel deposito;
- cessioni intracomunitarie di beni estratti dal deposito e inviati in altri stati membri, eccettuate quelle soggette all'imposta nel territorio dello stato;
- cessioni di beni estratti dal deposito e inviati fuori dell'Ue;
- prestazioni di servizi, compreso il perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi nel deposito, anche se materialmente eseguite fuori dal deposito purché in locali limitrofi;
- trasferimenti di beni fra depositi Iva.

i beni saranno estratti dal deposito per la commercializzazione sul territorio dello stato (in tabella l'elenco delle operazioni agevolate, fornito al comma 4 dell'art. 50-bis). In merito alle previsioni delle lettere f) e g), va precisato che le fattispecie ivi considerate costituiscono rispettivamente cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, dl 331/93 e cessioni all'esportazione non

imponibili ex art. 8, dpr 633/72; di conseguenza, i corrispettivi di tali cessioni concorrono alla formazione del plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta degli esportatori abituali. Diversamente, le cessioni di cui alla lettera c), pur essendo effettuate nei confronti di operatori comunitari, non possono essere qualificate intracomunitarie perché i beni non lasciano il territorio nazionale, ma

vengono introdotti nel deposito (dal quale potrebbero poi essere estratti per qualsiasi destinazione); conseguentemente, i corrispettivi di dette cessioni, al pari di quelli delle altre operazioni sopraelencate (a eccezione delle cessioni intra Ue e all'esportazione) non possono concorrere alla formazione del plafond. Le operazioni di cui all'art. 50-bis, come chiarito dal ministero delle finanze nella

circolare n. 328/1997, consentono il diritto alla detrazione dell'imposta «a monte», pur in mancanza di una previsione normativa.

*Beni destinati alla vendita al dettaglio.* Ai sensi del comma 1 dell'art. 50-bis, nei depositi Iva possono essere introdotti beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi. Nella circ. n. 12/2015, l'Agenzia ha precisato che, in considerazione degli scopi delle disposizioni, non possono avvalersene i soggetti che svolgono esclusivamente attività di vendita al dettaglio; i soggetti che svolgono promiscuamente attività di vendita di merci sia al dettaglio che all'ingrosso, tenuti alla separazione delle due attività ai sensi dell'art. 36 del dpr n. 633/72, possono invece utilizzare il deposito Iva per le merci afferenti il commercio all'ingrosso, purché rispettino l'obbligo della separazione contabile. Qualora poi l'operatore decida di destinare i beni che ha introdotto nel deposito alla vendita al dettaglio nello stato, dovrà obbligatoriamente procedere alla preventiva estrazione dei beni stessi, assolvendo l'imposta come previsto dal comma 6 dell'art. 50-bis; in questa ipotesi, pertanto, è irrilevante il fatto che i beni custoditi in deposito risultino già confezionati per la vendita al dettaglio, potendo essere commercializzati all'ingrosso anche sotto tale forma.